

IN BREVE n. 19 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS – SANZIONI PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO dal
sito Inps

In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano sanzioni civili, amministrative e penali.

I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge.

Se queste regole non vengono rispettate si determina un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano:

- sanzioni civili;
- sanzioni amministrative;
- sanzioni penali.

In particolare, le sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.

Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi i casi **dell'omissione contributiva o dell'evasione contributiva.**

Regime sanzionatorio per omissione contributiva: articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388

Nel caso di **omesso o ritardato versamento**, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Leggi di più [Regime sanzionatorio per omissione contributiva: articolo 116, comma 8, lettera a\), legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)

Regime sanzionatorio per evasione: articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388

In caso di **evasione** connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi

o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati.

Leggi di più [Regime sanzionatorio per evasione: articolo 116, comma 8, lettera b\), legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)

Interessi nella misura di interessi di mora: articolo 116, comma 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388

Dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d'anno, interessi nella misura degli **interessi di mora**.

Leggi di più [Interessi nella misura di interessi di mora: articolo 116, comma 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)

Sanzione amministrativa per mancato pagamento delle quote a carico

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori è sanzionato dal legislatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

Leggi di più [Sanzione amministrativa per mancato pagamento delle quote a carico](#)

Sanzioni in caso di lavoro nero

L'impiego di lavoratori che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito, per ciascun lavoratore in nero, con l'applicazione di [sanzioni civili e sanzioni amministrative pecuniarie](#).

Ma se l'INPS non paga il Tfr o la pensione nei termini imposti? Nulla, devi solo impazzire per far valere un tuo diritto.

RICHIESTA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE PENSIONE NON PAGATE dal sito Inps

Come richiedere la nuova erogazione del pagamento di pensione non andato a buon fine?
Cos'è

Quando il pagamento di una rata di pensione, di invalidità civile, di assegno sociale o di prestazione di accompagnamento a pensione non viene effettuato dall'ente pagatore occorre fare una richiesta per ottenere le somme non ricevute.

Il pagamento di queste somme deve essere richiesto dal beneficiario con l'indicazione delle coordinate di pagamento presso le quali si desidera che le rate vengano corrisposte.

Nella maggior parte dei casi, infatti, il fallimento del pagamento deriva dalla chiusura del conto corrente presso il quale era stato precedentemente richiesto l'accredito della prestazione.

A chi è rivolto

E' rivolto ai pensionati, percettori di accompagnamento alla pensione, invalidità civile oppure di assegno sociale o di prestazione di accompagnamento a pensione per i quali almeno un pagamento non sia stato effettuato.

Come funziona

Accedendo allo strumento verrà richiesto di confermare i dati personali precompilati e integrare le informazioni mancanti necessarie al pagamento.

Si consiglia di tenere a portata di mano l'IBAN da utilizzare per il pagamento, facendo attenzione che il conto corrente, libretto o carta prepagata siano intestati al titolare della prestazione per la quale si richiede il pagamento.

La richiesta verrà lavorata dalla sede competente, che procederà a elaborare il pagamento. L'utente riceverà una notifica sulla sezione personale del sito INPS MyINPS.

STOP ALLA BUONUSCITA EROGATA DALL'INPS da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/buonuscita-stop-alle-domande-di-anticipo-per-gli-statali>

Dal 25 Aprile l'Inps ha chiuso il canale telematico per l'invio delle domande a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili per il 2024.

Dal 1° febbraio 2023 l'Inps aveva reso disponibile, in via sperimentale per un triennio, una nuova prestazione a tutti gli iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell'Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al Tfr o al Tfs non ancora interamente erogato.

La misura consentiva l'anticipazione sino al 100% della buonuscita maturata senza che il pensionato dovesse attendere gli ordinari tempi di liquidazione (12 mesi dalla cessazione dal servizio in caso di raggiungimento dell'età pensionabile; 24 mesi in caso di dimissioni anticipate) né la rateizzazione dell'importo stesso (oltre i 50mila euro il pagamento avviene a rate e non in unica soluzione a prescindere dalla tipologia di prestazione pensionistica maturata a differenza del prestito bancario previsto dal dl n. 4/2019 possibile solo in caso di raggiungimento della pensione di vecchiaia, pensione anticipata e quota 100-102-103.

Era prevista l'applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, pari all'1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

INPS – INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE ALL'80%, CHIARIMENTI PER LA GESTIONE DEGLI ARRETRATI da DplMo – Fonte Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice "L330" con indicazione 04.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice "M047".

Vedasi anche la circolare n. 57 del 18 aprile 2024 - <https://www.dottrinalavoro.it/notizie->

[c/inps-indennita-di-congedo-parentale-all80-per-un-ulteriore-mese-istruzioni](#)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1629 del 26.04.2024 (documento 100)

AGENZIA ENTRATE - AL VIA CON IL NUOVO 730 SEMPLIFICATO da DplMo - fonte:
Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento del 29 aprile 2024](#), comunica che dal 30 aprile 2024 sono online, in modalità consultazione, i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righe e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

Cosa c’è nei modelli – Sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Nella top five delle occorrenze svettano come sempre le spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), i premi assicurativi (98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni) e gli interessi sui mutui (9 milioni). Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

Arriva il 730 semplificato – Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

Filo diretto con l’Agenzia anche per rimborsi e pagamenti – Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia

direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva – Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

Come visualizzare la propria dichiarazione – Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

AGENZIA DELLE ENTRATE - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2024 la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho letto che da quest’anno cambiano i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Entro quando vanno presentati i modelli 730 e Redditi Persone Fisiche

Risponde Paolo Calderone

Il modello 730/2024, sia nella versione precompilata dall’Agenzia delle entrate sia nella versione ordinaria, deve essere presentato entro il **30 settembre 2024**. Il modello precompilato può essere trasmesso direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, oppure va presentato a un Caf, a un professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico che entro il 15 gennaio ha comunicato di prestare assistenza fiscale).

Il modello 730 ordinario può essere presentato al Caf, al professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale).

Per chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i termini sono i seguenti:

- **entro il 15 ottobre 2024**, se la presentazione è effettuata per via telematica direttamente dal contribuente o se la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

- **dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024**, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea (nei casi previsti) per il tramite di un ufficio postale. Si ricordano, infine, i termini di versamento delle imposte che risultano dal modello Redditi Pf:
- entro il **1° luglio 2024** (considerato che il 30 giugno 2024 è domenica) deve essere versato il saldo e il primo acconto
- entro il **31 luglio 2024**, se si sceglie di versare le imposte dovute con la maggiorazione dello 0,40%.

Per ulteriori informazioni sulla revisione dei termini di presentazione del modello Redditi per l'anno d'imposta 2023 e per gli anni successivi, anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si rinvia alla circolare n. 8/2024.

MIN.LAVORO - SICUREZZA: NUMERO DI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 2 del 26 aprile 2024 <https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2024/04/MLinterpello2-2024-sicurezza.pdf>, con il quale ha fornito, all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", una risposta al seguente quesito: *"È da ritenersi conforme all'ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell'ACSR?"*.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

– l'articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

1. *concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
2. *rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda";*

– il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 2, sancisce "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla

rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

1. *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
 2. *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*
 3. *il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;*
- l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “*Organizzazione della formazione*”, dispone che: “*Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis...) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità*”;
 - il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “*Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del lgs. n. 81/08*”, individua, tra l'altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
 - il citato Accordo, Allegato A, al punto 5 rubricato “*Formazione particolare aggiuntiva per il preposto*”, stabilisce, tra l'altro, il contenuto della formazione di tale figura;
 - il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “*Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti*”, dispone “*Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*”;
 - l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “*Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”, dispone “*12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità*”;
 - l'Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “*Tabella riassuntiva dei*

criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”

la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “*quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro*” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

INPS - RICHIESTE DI ACCERTAMENTO SANITARIO PER IDONEITÀ da DplMo -
fonte: Inps

L’INPS, con il messaggio n. 1643 del 29 aprile 2024, comunica che sono disponibili ulteriori funzionalità relative alla presentazione delle richieste di accertamento sanitario, di cui all’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato::2022;73> .

Al riguardo, è stata implementata la funzionalità che consente alle Amministrazioni e agli Enti datori di lavoro di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a:

- inabilità L. 335/95;
- inidoneità (comprende L. 274/91);
- pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani);
- causa di servizio;
- assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare;
- reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ;
- reversibilità dell’assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
- pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili.

Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l’inserimento, da parte dell’Amministrazione/Ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all’interessato, selezionando “data di notifica del verbale” all’interno della procedura “card della domanda”. Si precisa che la data di notifica inserita deve essere necessariamente antecedente alla data di inserimento.

Le nuove funzionalità consentono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario, di migliorare la gestione delle attività da parte delle

Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro e di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'intero processo.

Vedasi anche:

- messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023 <https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-commissioni-mediche-di-verifica-soppressione-e-trasferimento-a-inps>
- messaggio n. 2064 del 1° giugno 2023 https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.messaggio-numero-2064-del-01-06-2023_14171.html
- messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023 <https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-fondo-di-solidarieta-bilaterale-ormeggiatori-e-barcaioli-dei-porti-italiani-3-2>

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1643 del 29.04.2024 (documento 101)

DA ARAN SEGNALAZIONI

SEZIONE LAVORO ORDINANZA 9877/2024* IMPIEGO PUBBLICO – SANITÀ – INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI FERIE NON GODUTE PER IL DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA (*art. 5, comma 8, del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella L 7 agosto 2012, n.)*

Cassazione Ordinanza 9877_2024.pdf

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14783/Cassazione%20Ordinanza%209877_2024.pdf

La Cassazione-Sezione lavoro ha ribadito che il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente di struttura complessa non è assoluto (come risulta dal comma 8 dell'art. 21 del CCNL 5 dicembre 1996), e non esonera comunque il datore di lavoro dall'obbligo di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie, donde la non decisività del dedotto profilo in ordine all'esistenza, nella specie, di un potere di autodeterminazione delle ferie in capo al dirigente di struttura complessa, in quanto la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (estratta da Wolters Kluwer – One legale)